PROCEDURA INTERNA SULLA CORRETTA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL SOGGETTO INTERESSATO

NUOVA CERFORM S.r.l. (C. f. 93002400369 e P. IVA 01845630365) (d'ora in avanti "NUOVA CERFORM" e/o "Titolare"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 41049 Sassuolo (MO) - Via Thien An Men 4, intende illustrare – in ossequio al combinato disposto tra gli artt. 5 paragrafo 1) lettera a) e paragrafo 2), 12 paragrafo 2), 25, 32 paragrafo 1) lettera d), Considerando n. 59), da 63) a 68) e 78) del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) – il formale ed agevole processo (interno) di gestione[1] dell'esercizio di un diritto, previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, da parte di un soggetto interessato[2].

1. I diritti del soggetto interessato.

1.a. Diritto di accesso.

In primo luogo, si rileva che il diritto di accesso[3] è regolamentato all'art. 15 del GDPR ("1. L'interessato ha il **diritto di ottenere** dal titolare del trattamento **la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni**: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici e salvo indicazione diversa dall'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui"), da leggersi, in combinato disposto, con il relativo Considerando n. 63)[4].

Si tratta, in sintesi, di un diritto a contenuto informativo volto a consentire al soggetto interessato di conoscere se sia o meno in corso un trattamento e, in caso affermativo, di avere accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR medesimo: a tal riguardo, si precisa che sono ricompresi nell'oggetto di tale diritto anche i dati valutativi (ed i dati personali cd. inferiti), in ragione del fatto che, in ambito giuslavoristico, il Garante Privacy italiano ha affermato espressamente che "…anche le valutazioni che contribuiscono a formare il giudizio annuale sul rendimento di un dipendente (cd. note di qualifica) sono dati personali e devono essere messe a disposizione del dipendente che ne faccia richiesta […]. Può considerarsi come dato personale, dunque, ogni notizia o elemento che fornisce un contributo aggiuntivo di valutazione rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E questo in riferimento sia ad informazioni oggettive sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a valutazioni complessive del soggetto interessato"[5].

In conclusione, si può osservare che il diritto di specie sia dotato di una duplice funzione: la prima consiste nell'atteggiarsi quale sorta di passaggio necessario per poter esercitare gli ulteriori diritti ai sensi degli artt. 16-22 del GDPR, mentre l'ultima è rappresentata nella facoltà del soggetto interessato di verificare la conformità alla normativa in parola delle logiche del trattamento soprattutto in relazione alla limitazione delle finalità, alla minimizzazione, all'esattezza, alla limitazione della conservazione e, infine, all'integrità ed alla riservatezza dei dati personali.

---

[1] Tale processo si è fondato, in via principale, sull'analisi della seguente documentazione: GDPR; novellato D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy); Convenzione n. 108/1981, poi modernizzata nel 2018; Carta dei diritti fondamentali dell'UE; Linee Guida n. 242/2017 del WP Art. 29 (infra "WP 29"; ora, EDPB); Orientamenti n. 225/2014 del WP 29; Linee Guida n. 5/2019 dell'EDPB; Linee Guida n. 5/2020 dell'EDPB.

[2] Ai sensi dell'art. 2 terdecies comma 1 del Codice Privacy, i diritti riguardanti le persone decedute "possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

[3] Con l'art. 8 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il diritto in parola viene riconosciuto quale diritto fondamentale e costituisce uno strumento necessario, nella disponibilità del soggetto interessato, a garantire un'effettiva protezione dei dati personali; esso può essere considerato quale colonna portante di tutto l'impianto normativo che il GDPR ha costruito per i diritti dei soggetti interessati.

[4] Considerando n. 63) del GDPR: "Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e per verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle cliniche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce".

[5] Cfr. Provvedimento a firma del Garante Privacy italiano del 17.6.1999 (doc. web n. 48067), del 22.5.2013 (doc. web n. 2575227), del 28.1.2009 (doc. web n. 1701885), del 10.10.2001 (doc. web n. 40337); sentenza della Corte di Cassazione n. 32533/2018.

1.b. Diritto di rettifica.

L'art. 16 del GDPR disciplina il diritto in parola, affermando al riguardo che: "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la **rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano** senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere **l'integrazione dei dati personali incompleti**, anche fornendo una dichiarazione integrativa"[6], da leggersi, in combinato disposto, con il relativo Considerando n. 65)[7].

L'esercizio del diritto di rettifica consiste, in sintesi, nella possibilità per l'interessato di correggere, aggiornare o integrare i propri dati personali: nello specifico, occorre aggiungere, da un lato, che la rettifica può riguardare soltanto i dati oggettivi e, dunque, non anche quelli cd. valutativi[8] e, per altro verso, che, l'attività di aggiornamento dei dati (e la loro completezza) non costituisce, invero, per l'interessato un obbligo ma una facoltà, all'opposto di quanto accade per il Titolare del trattamento, il quale, nel rispetto dei principi generali di cui al GDPR, deve provvedere alla rettifica tutte le volte in cui ne abbia, o dovrebbe averne, contezza[9].

1.c. Diritto di cancellazione.

Tale diritto (meglio conosciuto come "diritto all'oblio")[10] è regolamentato all'art. 17 del GDPR ("1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la **cancellazione dei dati personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, **se sussiste uno dei motivi** seguenti: a) i dati personali **non sono più necessari** rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato **revoca il consenso** su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'art. 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato **si oppone al trattamento** ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) **i dati personali sono stati trattati illecitamente**; e) i dati personali **devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale** previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un giudizio in sede giudiziaria", da leggersi assieme al Considerando n. 65) e 66)[11] del GDPR.

---

[6] La correttezza e l'aggiornamento dei dati personali sono diretta attuazione del principio di esattezza ex art. 5 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, costituiscono una delle forme applicative dell'autodeterminazione informativa, del controllo che il soggetto interessato può avere sui propri dati personali e sono anche strettamente connessi con il diritto all'identità personale, intesa nel senso di proiezione esteriore di scelte dell'individuo e più in generale di immagine sociale.

[7] Considerando n. 65) del GDPR: "Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il "diritto all'oblio" se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria".

[8] Tuttavia, anche in tali ipotesi occorre tenere conto delle particolarità del caso di specie: ad esempio, le valutazioni sulla condotta del personale dipendente possono contenere, all'interno di una struttura propriamente valutativa, elementi suscettibili di essere qualificati come inaccurati sotto il profilo della completezza e, pertanto integrabili. A tal riguardo, cfr. anche Provvedimento del Garante Privacy italiano del 17.6.1999 (doc. web n. 48067): "Tra gli elementi che concorrono alla formazione del giudizio ve ne sono alcuni che hanno carattere obiettivo (ad esempio, il numero delle pratiche svolte, i giorni di assenza) rispetto ai quali può certamente essere esercitato il diritto di correzione. Non si potrà, invece, chiedere la correzione dei giudizi espressi nell'ambito dell'attività di valutazione del lavoro. Questi dati potranno semmai essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione attraverso l'inserimento di note o precisazioni a margine…".

[9] Nell'interesse all'accuratezza e aggiornamento dei dati si ravvisa, nel diritto di rettifica, il punto d'incontro tra l'interessato e il Titolare del trattamento: il primo ottiene la certezza che i dati a lui riferiti siano esatti e che il loro trattamento non sia in contrasto con la normativa, il secondo si assicura, invece, che i trattamenti siano scevri da potenziali illiceità da cui potrebbero derivare perdite economiche in virtù di sanzioni amministrative o risarcimenti.

[10] La sovrapposizione dei termini "cancellazione" e "oblio" di cui alla rubrica dell'art. 17 del GDPR è stata, invero, impropria, dato che si tratta di istituti ben distinti: infatti, la cancellazione non può che porsi in rapporto, di conseguenza, rispetto alla pretesa di oblio.

[11] Considerando n. 66) del GDPR: "Per rafforzare il "diritto all'oblio" nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento

Il diritto all'oblio rappresenta un diritto di "nuova generazione"[12], non è un diritto diretto del soggetto interessato dato che esso è subordinato alla presenza di determinati presupposti meglio illustrati al paragrafo 1) dell'art. 17 del GDPR, i quali coprono un'ampia gamma di carenze (originarie o sopravvenute) del trattamento, di importanza essenziale e tali da determinare quale effetto l'obbligo di procedere, motu proprio ad opera del Titolare, alla cancellazione dei dati personali.

Infine, giova precisare che la cancellazione dei dati deve essere totale e definitiva, e deve riguardare ogni copia o riproduzione: in luogo della (materiale) distruzione dei dati, si può procedere anche ad una anonimizzazione degli stessi, purché eseguita correttamente, ossia senza la possibilità di re-identificazione[13].

1.d. Diritto di limitazione.
Il diritto in parola è regolamentato, in via principale, dall'art. 18 del GDPR ("1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la **limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi**: a) l'interessato **contesta l'esattezza dei dati personali**, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il **trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione** dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, **i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria**; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante nell'Unione o di uno Stato membro. 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata"), da leggersi assieme al relativo Considerando n. 67)[14].

Nello specifico, il diritto di limitazione[15] rientra anch'esso nell'alveo dei diritti di "nuova generazione", possiede una connotazione cautelare giacché è volto ad evitare il rischio di un vulnus connesso con la prosecuzione di un trattamento "sub iudice" ovvero è volto a preservare i dati per finalità probatorie: in estrema sintesi, esso può essere descritto come la pretesa riconosciuta al soggetto interessato di ottenere che il complessivo trattamento si riduca alla temporanea esecuzione della sola operazione di conservazione dei relativi dati personali, rendendoli così sottoposti ad un provvisorio vincolo di inutilizzabilità e di inaccessibilità.

Si aggiunge, infine, che la limitazione del trattamento, pur essendo annoverata dall'art. 18 del GDPR alla stregua di un diritto del soggetto interessato, può essere azionata, oltre che da parte di quest'ultimo, anche direttamente dal Titolare del trattamento, il quale, a seguito di una valutazione sommaria delle doglianze proposte dall'interessato, reputi più prudente arrestare qualunque ulteriore circolazione delle informazioni, onde così evitare o quanto meno attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accertamento dell'illiceità o della scorrettezza del trattamento.

Da ultimo, quanto alle modalità concretamente operative da osservare sussiste una vera alternativa tra l'apposizione di un vincolo ai dati personali oggetto di limitazione ed il trasferimento dei medesimi all'interno di un sistema separato (da intendersi, come un sistema specificamente destinato a questo scopo, incluso un disco o un supporto di memorizzazione, scollegato rispetto agli altri flussi di dati)[16].

1.e. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.
L'art. 19 del GDPR costituisce una mera integrazione del diritto di rettifica, di cancellazione e di limitazione ("**Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento** effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda").

---

adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali".

[12] Negli ultimi anni ha suscitato un forte interesse in virtù dell'ormai nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13.5.2014 (C 131/12; ribattezzata "Google Spain").

[13] A tal riguardo, si osserva che, se gli stessi dati personali sono trattati da differenti Titolari del trattamento l'obbligo di cancellazione può colpire anche soltanto qualcuno di essi, lasciando immuni gli altri.

[14] Considerando n. 67) del GDPR: "Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è limitato".

[15] L'origine del diritto alla limitazione può essere ricercata nell'art. 15 del Regolamento UE n. 45/2001; l'inoltre, l'abrogato art. 4 comma 1 lettera o) del Codice Privacy definiva "blocco" l'attività di "conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento".

[16] Come già ricordato, l'istituto della limitazione ha carattere provvisorio e strumentale rispetto all'eventuale successiva rettifica o cancellazione dei dati personali; dato che il Legislatore non ha indicato precisi limiti temporali alla durata della limitazione, il vincolo dovrebbe, dunque, essere connesso al venire meno del presupposto che l'ha fatto sorgere.

Esso si limita a porre un obbligo in capo al Titolare del trattamento ulteriore rispetto a quelli contemplati nelle tre norme disposizioni dallo stesso citate: in modo particolare, tale obbligo si declina in un duplice dovere di comunicazione: verso ciascuno dei destinatari[17] ai quali i dati personali sono stati trasmessi, con il solo limite dello sforzo sproporzionato; verso il soggetto interessato del trattamento, al quale il Titolare indica chi siano tali destinatari.

1.f. Diritto alla portabilità.
Tale diritto è disciplinato all'art. 20 del GDPR ("1. L'interessato ha il diritto di **ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento** senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui"), da leggersi, in combinato disposto, con il relativo Considerando n. 68)[18].

La portabilità costituisce una delle novità di maggior rilievo dell'intero complesso dei diritti riconosciuti dal GDPR.
Oggetto di tale diritto è, in sintesi, la pretesa riconosciuta all'interessato di ricevere dal Titolare del trattamento complessi di informazioni in formato strutturato, di uso comune e leggibile da sistemi automatici[19], e altresì di ottenerne, ove richiesto ed ove sia tecnicamente possibile, la trasmissione diretta ad un altro Titolare del trattamento: in definitiva, costituisce un notevole potenziamento del diritto di controllo dell'interessato sui propri dati personali, volto a rispondere non solo ad esigenze connesse con la tutela dei dati personali, ma anche a ragioni di libera circolazione delle informazioni nello spazio dell'UE e di facilitazione del loro utilizzo.

Come sopra anticipato, l'esercizio del diritto alla portabilità è subordinato alla presenza di alcune condizioni e registra alcuni specifici limiti: le condizioni richiedono, da un lato, che la base giuridica sia rappresentata esclusivamente dal consenso o dall'esecuzione di un rapporto contrattuale o precontrattuale, e dall'altro lato che il trattamento sia automatizzato; quanto invece ai limiti, oggetto del diritto alla portabilità possono essere soltanto i dati personali forniti dal soggetto interessato[20] (il che esclude, pertanto, l'ampia casistica dei dati cd. inferiti, ossia creati dal Titolare del trattamento a partire dalle informazioni "grezze" raccolte presso l'interessato); infine, un ulteriore limite è quello di "non ledere i diritti e le libertà altrui", ossia l'ipotesi dei dati "pluripersonali" composti da un set di informazioni riguardanti contemporaneamente più persone fisiche individuabili.
Da ultimo, occorre precisare che l'esercizio del diritto in questione non pregiudica nessuno degli altri diritti: infatti, il soggetto interessato può continuare a fruire e beneficiare del servizio offerto dal Titolare anche dopo che sia compiuta un'operazione di portabilità[21].

1.g. Diritto di opposizione.
Il diritto in esame è regolamentato all'art. 21 del GDPR ("1. L'interessato ha il diritto di **opporsi in qualsiasi momento**, per motivi connessi alla sua situazione particolare, **al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, lettere e) o f),**

[17] Per "destinatari" devono intendersi gli altri titolari autonomi, co-titolari e responsabili del trattamento, mentre vanno escluse le autorità pubbliche a cui i dati personali sono trasmessi in conformità ad un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della loro missione.
[18] Considerando n. 68) del GDPR: "Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. E' opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro".
[19] Bisogna utilizzare formati aperti di impiego comune (es. xml, doc, csv, json).
[20] I dati "forniti" dall'interessato non vanno intesi esclusivamente come quelli attivamente e consapevolmente resi dal soggetto interessato, ma anche quelli osservati (es. registrazione delle attività svolte; attività di navigazione sul web).
[21] La portabilità non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi del titolare, e non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente per i dati oggetto di trasmissione; allo stesso modo, se l'interessato intende esercitare il diritto di cancellazione, il titolare non può procrastinare o negare tale diritto facendo valere l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. **Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto**. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4. **Il diritto di cui ai paragrafo 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato**. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati ai fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico"), da leggersi, in combinato disposto, con il Considerando n. 69)[22] e 70)[23] del GDPR.

Nello specifico, il diritto di opposizione costituisce una declinazione del potere di controllo del soggetto interessato sui propri dati personali, ed è una manifestazione di volontà recettizia che ha l'effetto, nei casi espressamente previsti dal GDPR, di far cessare, in via permanente, un determinato trattamento di dati personali (con la precisazione che le operazioni svolte sui dati personali dell'interessato prima dell'opposizione restano, tuttavia, legittime purché ovviamente lecite ab origine).

Infine, giova evidenziare che tanto lo strumento dell'opposizione quanto quello della revoca hanno per oggetto un trattamento e ne determinano la cessazione; tuttavia, i due istituti presentano fondamentali differenze concettuali ed applicativi: la revoca presuppone necessariamente come base giuridica del trattamento il consenso, mentre ai fini dell'esercizio dell'opposizione il consenso è tendenzialmente irrilevante.

1.h. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
L'art. 22 del GDPR[24] afferma che: "1. L'interessato ha il **diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona**. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà, e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato".

Tale disposizione disciplina, in buona sostanza, i profili decisivi nel rapporto tra l'essere umano ed una macchina: infatti, essa riguarda qualsiasi utilizzo di algoritmi automatizzati che determini, senza un intervento umano rilevante, conseguenze giuridicamente significative sul soggetto interessato.

2. Le limitazioni all'esercizio dei diritti del soggetto interessato.
In aggiunta alle limitazioni previste dal GDPR (e sopra meglio illustrate) per l'esercizio di ogni singolo diritto, si pone in evidenza il fatto che essi sono, altresì, potenzialmente soggetti ai limiti specificatamente individuati all'interno degli artt. 2 undecies e 2 duodecies del novellato D.Lgs. n. 196/2003[25] (es. investigazioni difensive o esercizio di un diritto in sede giudiziaria; tutela della riservatezza dell'identità di un dipendente che segnala un illecito di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; ragioni di giustizia).

3. Frequenza e (eventuali) costi dell'esercizio dei diritti del soggetto interessato.
L'art. 12 paragrafo 5) del GDPR prescrive, come regola generale, la gratuità del riscontro al soggetto interessato circa un diritto da questi esercitato, aggiungendo, tuttavia, che laddove le richieste, da parte di quest'ultimo, siano manifestamente infondate ovvero

[22] Considerando n. 69) del GDPR: "Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. E' opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato".
[23] Considerando n. 70) del GDPR: "Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione".
[24] Da leggersi, in combinato disposto, con il Considerando n. 71) e 72) del GDPR.
[25] Da leggersi, in combinato disposto, con l'art. 23 e Considerando n. 73) del GDPR.

eccessive (in particolar modo, per il loro carattere ripetitivo), il Titolare del trattamento ha la facoltà di addebitare un contributo spese ragionevole (in considerazione dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni, la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta) ovvero di rifiutare, in modo motivato, l'evasione della relativa richiesta.

4. Modalità di esercizio dei diritti del soggetto interessato.
Qualsivoglia soggetto interessato che intenda esercitare uno o più dei diritti illustrati ai punti da 1.a.) a 1.h.) di sopra, può inoltrare un'istanza formale al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@cerform.it

Laddove il Titolare del trattamento nutra (ragionevoli) dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di esercizio di uno o più dei diritti in questione, quest'ultimo può, in ossequio all'art. 12 paragrafo 6) del GDPR, richiedere ulteriori informazioni necessarie onde così confermare l'identità del relativo soggetto interessato.

5. Forma e tempistica di riscontro all'esercizio dei diritti del soggetto interessato.
Nel rispetto dell'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, il Titolare del trattamento deve fornire al soggetto interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 "**senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa**. Tale termine può essere **prorogato di due mesi, se necessario**, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. **Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta**…".
Infine, si rileva che il riscontro al soggetto interessato deve essere fornito, ai sensi dell'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, di regola in **forma scritta** (anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici), e deve essere, soprattutto, intellegibile (a un esponente medio) e conciso.

6. Archiviazione del riscontro all'esercizio dei diritti del soggetto interessato.
Nel rispetto del principio di accountability ex artt. 5 paragrafo 2) e 25 del GDPR, il Titolare del trattamento si impegna a registrare ed archiviare qualsivoglia richiesta (e relativo riscontro) avente ad oggetto l'esercizio di un diritto da parte di un soggetto interessato.

Sassuolo (MO), lì 07.05.2026 (data di ultimo aggiornamento)

NUOVA CERFORM S.r.l
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)